

# Polizza RC A.C.S.I. CICLISMO

Polizza n.

Contraente

00079732000097

**Broker** 

B&S Italia Spa (048)

Sostituisce la polizza n.

Associazione di Cultura Sport e

P.I. /C.F.

80185150580

Domicilio

tempo libero - A.C.S.I.

:

Via dei Montecatini, 5 - 00186 Roma (RM) 1 mesi 0

Decorrenza

Durata

giorni h. 24.00 del 31.12.2019

Scadenza

h. 24.00 del 31.12.2020

Rata/e Trimestr. Scadente/i il

31/03

di ogni anno a partire dal

31.12.2019

30/06 e 30/09

Emessa in 3 originali a Milano il

18/12/2019

consta di n. 19 pagine compresa la presente

Premio da pagare

	Imponibile	Imposte 22,25%	Totale	
Rata alla firma fino al 31.03.2020	€	€	€	
Rate successive dal 31.03,2020	<b>∕</b> €	€	€	

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE TÀ COOPERA

Associazione di C

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione

Il pagamento dell'importo di €.

= è stato effettuato a mie mani secondo una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'Intermediario;

ordine di bonifico che abbia come beneficiaria la Società o l'Intermediario;

denaro contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL BROKER

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione nella fattispecie la A.C.S.I Settore Ciclismo e le società affiliate e/o aggregate, associati, tesserati, dirigenti, ausiliari, giudici, istruttori.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Massimale per persona: il limite di indennizzo – nell'ambito del massimale per sinistro – che la Società può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Prestatori di lavoro:** tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.);

Scoperto: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale;

Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;

Società: l'impresa assicuratrice.



# **PREMESSA**

### Art 1-Attività Assicurata

Organizzatori di manifestazioni, raduni e gare per cicloturisti e amatori del ciclismo, ivi comprese manifestazioni e gare di Mountain bike, BMX, biciclette elettriche, handbike, Duatlon e Triathlon.

# Massimali Di Garanzia

L'assicurazione è prestata per i seguenti massimali:

RCT - Responsabilità Civile Verso Terzi :

per sinistro:

Euro

6.000.000,00

per persona:

Euro

6.000.000,00

per danni a cose:

Euro

6.000.000,00

### Scoperti/franchigie/limiti di indennizzo

Garanzie	Limite di indennizzo/ Risarcimento	Scoperti e Franchigie	
Rct	<ul> <li>euro 1.500.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose per i tesserati con l'opzione BASE</li> <li>euro 2.500.000,00 per ogni sinistro, per persona e per danni a cose per i tesserati con l'opzione EXTRA</li> <li>euro 250.000,00 per ogni sinistro per persona e per danni a cose nel caso di tesserato "cucciolo";</li> </ul>	avvenimenti occorsi in allenamento) per danni a cose: euro 300,00 (a carico delle società affiliate/aggregate alla	
Danni a cose in consegna e custodia	50.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo	Scoperto 10% del danno con i minimo di euro 500,00	
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	150.000,00 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo	Scoperto 10% del danno con il minimo di euro 1.500,00	

# 2. Condizioni Generali di Assicurazione

# Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

# Art. 2.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2019 anche se la prima rata di premio (rata di perfezionamento) non è stata pagata. Per il pagamento della rata di perfezionamento (di cui sopra) è concesso il termine di 60 (sessanta) giorni.

Trascorso tale termine senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio complessivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premo successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

### Art. 2.3 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 2.4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

### Art. 2.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. 2.6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal singolo Certificato o dalla Convenzione stessa con preavviso di 90 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

### Art. 2.7 Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.



#### Art. 2.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

### Art. 2.9 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

#### Art. 2.10 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

### Art. 2.11 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società soltanto gli infortuni:

- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS oppure
- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale.

### Art. 2.12 Gestione delle vertenze – Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

### Art. 2.13 Foro Competente

Per le controversie relative alla presente Polizza il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

# 3. Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Generale Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

# Art. 3.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza.

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata nonché per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici mentre eseguono i lavori medesimi. L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

# Art. 3.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a Responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli; quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
- i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.) che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

# Art. 3.3 Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatigli direttamente dalla legge;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- da proprietà o uso di aeromobili e natanti;
- da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software;
- alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- conseguenti a:
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;



- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- da furto;
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783-1784-1785 bis e 1786 del Codice Civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili);
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
- a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- cagionati da:
- prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori;
- derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ad aeromobili;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva; da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura;
- i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

### Art. 3.4 Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengono in tutto il mondo esclusi USA CANADA e MESSICO. Nel caso di partecipazione a stages o corsi di aggiornamento / formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in USA CANADA e MESSICO.

### Art. 3.5 Conteggio del premio e regolazione

Il premio viene stabilito sulla base del numero dei tesserati e secondo i seguenti premi lordi:

euro per i tesserati Base;

euro per i tesserati in forma Extra;

- euro per i Cuccioli;

Premio annuo lordo euro pagabile in rate trimestrali pari a euro comprensivo di imposte. Regolazione del premio alla fine dell'anno assicurativo sulla base del consuntivo degli effettivi iscritti/ tesserati. Tale premio anticipato è da considerarsi come premio minimo di polizza.

### A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni anno assicurativo, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto nel contratto, gli elementi variabili previsti in polizza, ovvero:

- gli altri elementi variabili previsti in polizza, su cui si è calcolato il premio anticipato.

Sulla base di tali elementi la Società emetterà appendice di regolazione che dovrà essere versata alla stessa entro 60 giorni dal ricevimento del documento.

# B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore periodo non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

# C) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

# 4. Condizioni Particolari

# Art.4.1 Precisazioni Oggetto dell'Assicurazione e Attività Assicurata

Ad integrazione di quanto riportato nella premessa –attività Assicurata e nell'art. 3,1 delle Condizioni generali di assicurazioni "Oggetto dell'Assicurazione", la Società assicura il risarcimento del danno involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato nell'esplicitare l'attività assicurata.

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante al tesserato A.C.S.I. Settore Ciclismo durante la partecipazione ad allenamenti collettivi o individuali purché questi siano previsti, disposti, autorizzati o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. I tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto è tesserato, che attesta, sotto propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione resa.

E' inoltre estesa alla responsabilità in relazione al possesso del relativo cartellino di "maestro" durante l'attività di accompagnatore, istruttore, sorvegliante designato da Società sportive regolarmente affiliate alla Contraente quando si trovino incaricati a condurre o organizzare corsi di ciclismo o di mountain bike aperti a tesserati A.C.S.I Settore Ciclismo e non. S'intende operante l'assicurazione anche nel caso vi sia scambio di mansione o qualifiche tra tesserati, purché lo scambio sia consentito dal regolamento A.C.S.I Settore Ciclismo o autorizzato dai relativi comitati provinciali. A maggior precisazione è compresa la responsabilità che dovesse ricadere sulla Spett. ACSI – Settore Ciclismo anche per fatti dannosi a terzi posti in essere da polizia, carabinieri, vigili urbani e appartenenti al servizio d'ordine anche se non tesserati A.C.S.ISETTORE CICLISMO , ma comandati al servizio d'ordine dall'assicurato che nella sua qualità di legge 990/69 e successive modifiche

L'assicurazione vale anche per la responsabilità che eventualmente venga attribuita alla contraente per fatto di una società affiliata.

# Art.4.2 Persone non rientranti nel novero dei terzi

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 3,2 delle condizioni generali "persone non considerate terzi", non sono considerati terzi tra loro tutti i tesserati A.C.S.I. Settore Ciclismo.



### Art.4.3 Validità Territoriale

A deroga di quanto previsto all'Art. Validità Territoriale, la Società prende atto che i tesserati A.C.S.I. possono essere cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all'estero pertanto:

- a) per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero l'assicurazione è prestata unicamente durante la loro partecipazione alle manifestazioni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee che si svolgono in Italia;
- b) per tutti gli altri tesserati, cioè per i cittadini italiani residenti in Italia, l'assicurazione è prestata in tutto il mondo durante la loro partecipazione a manifestazioni, raduni, gare, gite, allenamenti, corsi, riunioni e assemblee, anche se organizzati da Società, Enti, Federazioni, Associazioni e Organizzazioni estere.

### Art.4.4 Manifestazioni estere

La presente polizza estende la sua validità anche alle manifestazioni organizzate all'estero.

### Art.4.5 Attività complementare esterna

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti, punti di ristoro, punti di assistenza, trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

#### Art.4.6 Buona Fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicando il diritto al risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del rischio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

### Art. 4.7 Committenza auto

L'Assicurazione é prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

La presente estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### Art.4.8 Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni cagionati alle cose di terzi (esclusi macchinari, congegni, strumenti elettronici e di precisione) in consegna o custodia che si trovino nelle ubicazioni dove viene si svolge l'attività assicurata, con esclusione di quelle sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate, se non diversamente specificato. Sono comunque esclusi i danni da incendio, da furto, nonché quelli dovuti a guasti meccanici di macchinari.

La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto / Franchigia così come indicato nel riepilogo Scoperti/franchigie/limiti di indennizzo

### Art.4.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto / Franchigia così come indicato nel riepilogo Scoperti/franchigie/limiti di indennizzo

#### Art.4.10 Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, manifestazioni ciclistiche, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che qualora il servizio sia dato in appalto a terzi l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso siti all'interno dell'azienda compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;

mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;

- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, compresa la responsabilità del CRAL, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili compresi danni subiti da corsisti o stagisti;
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio o intervento diretto del personale;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno e all'esterno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

### Art.5 Proroga termini denuncia sinistri

A parziale deroga dell'Art.2.11 "Obblighi in caso di sinistro" si conviene che il termine per la denuncia dei sinistri viene elevato a 30 giorni.



### Art. 5.1 Modalità denuncia sinistri

La denuncia del sinistro con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, deve essere presentata o inviata al broker B&S italia spa - via S. Luca, 12/54 - 16124 Genova Tel. +39 010 2.472.488 - Fax +39 010 2.472.514 con una delle seguenti modalità ,entro 30 (trenta) giorni - a pena di decadenza - dall'avvenuto Sinistro

- tramite mail pec all'indirizzo: bsitalia.genova@pec.net
- tramite mail all'indirizzo: sinistriacsi@bsitalia.it
- tramite portale www.bsaffinity.it sezione denuncia sinistri

La denuncia dovrà essere sottoscritta dal Tesserato (Assicurato) o dall'Associazione affiliata, dal Presidente della Società Sportiva di appartenenza e dal Presidente del Comitato Provinciale ACSI -SETTORE CICLISMO.

#### Art.5.2 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario B & S Italia; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con l'Impresa.

Le comunicazioni fatte all'Impresa dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente all'impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa

Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Igs 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell'impresa nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed l'/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

### **Art.5.3 Sanctions Limitations Exclusion Clause**

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

### Art. 5.4 Dichiarazioni Del Contraente

# Precedenti polizze annullate per sinistro

Il Contraente dichiara che, nel quinquennio antecedente al perfezionamento della presente Polizza, non sono state annullate, in seguito a sinistri, precedenti coperture assicurative per rischi analoghi a quelli garantiti dal presente contratto.

# Presenza di altre coperture assicurative

Il Contraente, fermo il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, dichiara che per i rischi assicurati con la presente polizza non esistono altre assicurazioni.

### Art.5.5 Regolamenti Interni

Si precisa che i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, il Regolamento Tecnico Interno, di Giustizia e Disciplina, della normativa Coni, del Regolamento Federale, nonché delle norme afferenti al Regolamento Antidoping e delle prescrizioni sanitarie di legge ed in conformità a quanto disposto dalle delibere di ACSI NAZIONALE che fanno parte integrante del presente contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSIGURAZIONE

SOCIETÀ COOPERATIVA

IL CONTRAS NTE Associazione di Cultural Epotre Tempo Libero

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione.

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 2.6 - Recesso in caso di sinistro

Art. 2.7 - Proroga dell'assicurazione

Art 2.13 - Foro Competente

Art. 3.5 - Regolazione del premio (sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento della differenza dovuta).

Associazione di Cultural Sporte Tempo Libero



# INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE) Danni collettiva

La Società Cattolica di Assicurazione Soc. coop., con sede in (VR), Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/aderenti/assicurati/ (1), anche agli eventuali interessati (2):

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

### DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi <sup>(3)</sup>, immagini e/o video, dati amministrativi e contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi <sup>(4)</sup>, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- 1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari <sup>(5)</sup> e conseguenti <sup>(6)</sup> (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti <sup>(7)</sup> alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare <sup>(6)</sup>; inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
- 2. per finalità di legittimo interesse di *marketing* del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto <sup>(9)</sup>, salvo opposizione <sup>(10)</sup>, così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;

<sup>(</sup>i) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

<sup>(2)</sup> ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

<sup>(9)</sup> quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

<sup>(4)</sup> quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> quali ad esempio la stesura di preventivi;

<sup>(6)</sup> quali ad esempio analisi tariffarie;

o quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

<sup>(8)</sup> quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

<sup>(9)</sup> di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

<sup>(10)</sup> cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

- 3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
- 4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
- 5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di marketing;
  - Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;
- 6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche<sup>(15)</sup>, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

# MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica, che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

# COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, banche, broker, intermediari; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali, loss adjuster; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..

Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.

<sup>(11)</sup> vedi nota 9;

<sup>(12)</sup> vedi nota 9;

<sup>(13)</sup> vedi nota 9;

<sup>(14)</sup> editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia; (15) vedi nota 14;

<sup>(16)</sup> vedi nota 9;



### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione. L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.

#### **TEMPI DI CONSERVAZIONE**

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

# NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 3 e 4; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4<sup>(17)</sup>, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (18), comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

<sup>(17)</sup> così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;
(18) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.

# Prestazione del consenso riferita al contraente

Presa visione dell'informativa sopra riportata,	garantendo l'osservanza	degli obblighi	per i dati nel	caso comunicati a
Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:				

*	al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;  CONSENTIAMO  NON CONSENTIAMO
*	al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (19); il consenso è facoltativo;  CONSENTIAMO  NON CONSENTIAMO  da compilare anche nel caso di persone giuridiche
*	al trattamento per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (20), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (21), per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo;  CONSENTIAMO  NON CONSENTIAMO  da compilare anche nel caso di persone giuridiche
*	alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (22), per finalità d marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto (23); il consenso è facoltativo.  CONSENTIAMO  NON CONSENTIAMO  da compilare anche nel caso di persone giuridiche
qυ	chiaro che i <i>flag</i> apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche alora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mic

Luogo Data Firma

<sup>(19)</sup> vedi nota 9; (20) vedi nota 9; (21) vedi nota 14; (22) vedi nota 14;



# Prestazione del consenso riferita all'aderente

Presa visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

*	al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;  CONSENTIAMO  NON CONSENTIAMO
*	al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (24); il consenso è facoltativo;  □ CONSENTIAMO □ NON CONSENTIAMO - da compilare anche nel caso di persone giuridiche
<b>*</b>	al trattamento per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (25), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (26), per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo;  CONSENTIAMO  NON CONSENTIAMO  da compilare anche nel caso di persone giuridiche
*	alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (27), per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto (28); il consenso è facoltativo.  CONSENTIAMO  NON CONSENTIAMO  da compilare anche nel caso di persone giuridiche
	Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.
	Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo prenditoriale Cattolica.
<sup>24)</sup> v <sup>25)</sup> V <sup>26)</sup> V <sup>27)</sup> V	edi nota 9. vedi nota 9; edi nota 9; edi nota 9; edi nota 14; edi nota 14; edi nota 14; edi nota 14;

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche
qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie
dichiarazioni.
Luogo Data Firma
Luogo Duu Fiilu
Prestazione del consenso riferita ad altri assicurati diversi dall'aderente
Propagaticione dell'informativa communicate communicate de mande de l'accommune de l'altitut de la l'altitut de l'altitut de la l'altitut de l'altit
Presa visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al
Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
🛊 al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all'attività
assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti
alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da
parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali
non può essere effettuato senza il consenso;
☐ CONSENTIAMO ☐ NON CONSENTIAMO
ASSICURATI (se diversi dal Contraente)
1° Assicurato - Nome e cognome (leggibile) – data di nascita *Firma
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
2° Assicurato Nome e cognome (leggibile) – data di nascita * Firma
© CONSENTO NON CONSENTO
A TO THE STATE OF
20 A
3° Assicurato Nome e cognome (leggibile) – data di nascita * Firma
CONSENTO NON CONSENTO



4° Assicurato Nome e cognome	(leggibile) – data	di nascita *	Firma
------------------------------	--------------------	--------------	-------

□ CONSENTO
□ NON CONSENTO

\*In caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, essendo stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

